



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62	OGGETTO	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2023/2025.
02 agosto 2022		

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle Adunanze in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

		Presente	Assente
<i>PUDDU GIAN LUIGI</i>	Sindaco	X	
<i>ATZORI STEFANO</i>	Assessore	X	
<i>ARBA MARIA RITA</i>	Assessore	X	
<i>CONCU ANTONIO</i>	Vicesindaco	X	
<i>MILIA ELISABETTA</i>	Assessore	X	
<i>PITZALIS NICOLETTA</i>	Assessore	X	
TOTALE		6	0

Presiede il Sindaco Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale Lucia Pioppo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017, prevede che Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)”*;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, attraverso gli atti di programmazione e di indirizzo assunti dagli Organi di vertice delle amministrazioni;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm. in virtù del quale i Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- il Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con cui sono state definite le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATI il DL n. 34/2019 e il DM 17 marzo 2020 che stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare

il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

ATTESO che tal fine il decreto:

- con l'art. 3 - innanzitutto suddivide i comuni per fasce demografiche; alla fascia e) appartengono i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- con l'art. 4 - individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- con l'art. 5 - stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1;

DATO ATTO che per effettuare la verifica si è proceduto a:

- a) individuare la spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2021;
- b) individuare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2019-2020-2021 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;
- c) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;

VISTO il prospetto (allegato "A") dal quale si evince, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 30/04/2019, n. 34 e del D.M. 17 marzo 2020:

- che questo Ente rientra tra gli enti virtuosi avendo una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti pari a 7,91 % non superiore al valore soglia;
- che il limite alla spesa di personale per il triennio 2023/2025 è pari rispettivamente a euro 1.484.582,73 per l'anno 2023, euro 1.496.459,39 per l'anno 2024 e euro 2.198.207,21 per l'anno 2025;

DATO ATTO che la spesa di personale programmata

- per l'anno 2023: euro 1.085.436,00
 - per l'anno 2024: euro 1.085.436,00
 - per l'anno 2025: euro 1.085.436,00
- rispetta il limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetta il limite della media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006;

VISTO il piano assunzionale del triennio 2023-2025 prevede:

- nell'anno 2023: nessuna assunzione
- nell'anno 2024: nessuna assunzione
- nell'anno 2025: nessuna assunzione

ACCERTATO che il nuovo PTFP risulta coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'Ente e conseguentemente, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, risulta rispettoso dei vincoli connessi agli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di spesa di personale;

DATO ATTO CHE:

- questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla

legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2023-2025 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2023-2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

EVIDENZIATO CHE QUESTO ENTE:

- rispetta i vincoli di pareggio di bilancio per gli anni l'anno 2023/2025;
- rispetta il contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013 – Ai sensi dell'art. 1, commi 557, bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dalla L. 114/2014;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno 2022;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 19.12.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12.07.2022;
- ha adottato il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il conto consolidato ed ha trasmesso le informazioni sui conti consolidati alla banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2023/2025

DATO ATTO che dell'adozione del presente atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale verrà data informazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria, firmatarie del CCNL del Comparto "Regioni – Autonomie Locali", nonché alle RR.SS.UU.;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti, verbale n. 11 del 02/08/2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- Il D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- Il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- Il D.M. 17 marzo 2020;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il prospetto relativo al calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni calcolato con in riferimento ai dati del Rendiconto 2021(allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 ne seguente modo:

- nell'anno 2023: nessuna assunzione
- nell'anno 2024: nessuna assunzione
- nell'anno 2025: nessuna assunzione

DI DARE ATTO che il piano summenzionato:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

DI DARE ATTO che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI INFORMARE dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e le RR.SS.UU.;

DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Oggetto proposta di delibera:

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2023/2025.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Settimo San Pietro, 01.08.2022

IL RESPONSABILE

Gabriella PERRA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Settimo San Pietro, 02.08.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Manuela LOY



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 02/08/2022

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2023/2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
PUDDU GIAN LUIGI	PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Deliberazione della Giunta n. 62 del 02 agosto 2022